

del 22 LUG. 2008



**COMUNE DI IMPERIA - SETTORE 12 PORTI E DEMANIO MARITTIMO**  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII PORTI E DEMANIO MARITTIMO**

Vista: l'istanza presentata in data 12/12/2007, acquisita al protocollo del Comune di Imperia al n. 42478 in data 13/12/2007 dalla PISTARINO e C. S.n.c., con sede in Imperia, Radice del Molo Lungo di Oneglia, nella persona del suo legale rappresentante Sig. PISTARINO Luigi, nato a Imperia il 11/03/1935, ivi residente in Imperia, Via Ruffini n. 6 - CF= PSTLGU35C11E2900;  
Vista la precedente licenza n. 95/2005 del registro delle licenze e n. 2057 del repertorio degli atti del Comune di Imperia, registrata presso Ufficio del Registro di Imperia al N. 3033 in data 08/08/2005;  
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Liguria in data 18/06/97 e successive deliberazioni;  
Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;  
Vista la nota di variazione n 2 del 27/03/2007;  
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e l'art. 10 legge 16/03/2001, n. 88;

**CONCEDE**

Alla Società Richiedente- P.I.: 00299800086 - di occupare: un'AREA DEMANIALE MARITTIMA - della superficie di MQ 609,94 -situata nel LITORALE di IMPERIA ONEGLIA;

e precisamente ALLA RADICE DEL MOLO LUNGO DI ONEGLIA.

Allo scopo di installare e mantenere UN' OFFICINA MECCANICA NAVALE COMPRENDENTE LE SEGUENTI STRUTTURE:

Superficie totale mq. 609,94		
a) area coperta da prefabbricato compreso su due piani: 1) piano inferiore costituita sol da officina 2) piano superiore comprendente negozio vendita ricambi ed articolo vari e piccolo ufficio di mq. 11,50	M <sup>2</sup>	233,22
b) area scoperta	M <sup>2</sup>	31,85
c) specchio acqueo	M <sup>2</sup>	198,00
d) fognatura	M <sup>2</sup>	97,37
e) magazzino sotto cabina elettrica	M <sup>2</sup>	49,5
TOTALE	M <sup>2</sup>	609,94

E con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio di € 2926,06 (duemilanovecentoventisei/08) con annualità provvisoria relativa al 2008, pari a € 731,52 (settecentotrentuno/52);

Questa concessione s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48, precisamente dal 01/01/2008 al 31/12/2011;

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli per l'anno 2008, come da ricevute Mod. F. 23 pagato presso le Poste Italiane azienda 07601 in data 26/03/2008;


Si rilascia la presente licenza subordinatamente alle condizioni che seguono:

-Nel giorno della scadenza la Società concessionaria dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda della Società concessionaria, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

-L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che la Società concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.

-L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza della Società concessionaria dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che la Società concessionaria stessa abbia diritto a indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui la Società concessionaria fosse incorsa.

-Nei suddetti casi di scadenza, di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, la Società concessionaria avrà l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta dell'Amministrazione stessa, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, nelle modalità previste dalla legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), nell'albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio



ASSISTENTE TECNICO

DONATO CAMMISA

*Donato Cammisa*

rovansi la zona demaniale occupata.

Qualora la Società concessionaria non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate il Comune procederà a comunicarne opportuna all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza, in danno della Società concessionaria, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che dovranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della navigazione.

Fermo restando il disposto degli art. 49 del C.N. e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dalla Società concessionaria senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso la Società concessionaria verrà denunciata all'autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del C.N. con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.

La Società concessionaria sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione:

1) Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; 2) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; 3) non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione fossero destinate; 4) dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale che esercita attività di polizia giudiziaria sul demanio marittimo e a quello delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, con riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali per mezzo di fideiussione bancarie o assicurative, la Società concessionaria s'impegna a provvedere, in caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa), nel caso in cui essa non sia rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

Il Canone è determinato in adozione del D.M. 19/07/1989 e/o dell'art. 3 del D.L. 400/93 convertito e modificato dalla Legge 494/93 e verrà aggiornato annualmente a norma dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998 n. 342. La Società concessionaria è obbligata a provvedere, entro i termini comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi.

La Società concessionaria si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

La Società concessionaria si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione della licenza stessa.

La Società concessionaria si impegna a trasmettere al Comune copia del documento attestante il pagamento del canone.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni suggerite dalla normale diligenza e/o prescritte dalle norme di legge per la salvaguardia della pubblica incolumità;

2) La Società concessionaria dichiara di manlevare in maniera assoluta il Comune di Imperia e lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che a essi potesse derivare in dipendenza della presente concessione;

3) La Società concessionaria s'impegna e si obbliga a provvedere su semplice richiesta e seguendo le direttive dell'Amministrazione Comunale a perfezionare presso l'Ufficio Territorio di Imperia la pratica per l'eventuale accatastamento di tutte le opere esistenti nell'ambito della concessione in capo al demanio dello Stato;

4) La presente licenza è anche formale atto di costituzione in mora ai sensi degli art. 1219 e 1493 del Codice Civile per i canoni regressi riscossi in via provvisoria salvo conguagli;

- 5) Qualora rientrino nell'oggetto della presente concessione pertinenze demaniali da incamerare o incamerate, è fatto obbligo alla Società concessionaria di garantire l'adempimento degli oneri assunti con l'atto di concessione mediante deposito di congrua e idonea cauzione, determinata ai sensi del disposto di cui all'art.17 del R.C.N.;
- 6) La Società concessionaria non può iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non ha ottenuto tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla legge, che dovranno essere mantenute in corso di validità per l'intera durata della concessione;
- 7) La presente concessione viene rinnovata senza formalità d'istruttoria ai sensi dell'articolo 8 regolamento Codice della Navigazione, è fatta salva la verifica, in autotutela amministrativa, della continuità storica e della legittimità degli atti precedentemente emanati;
- 8) La Società concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dalle competenti Autorità, concernenti l'uso del demanio marittimo;
- 9) La Società concessionaria è tenuta a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività;
- 10) La presente concessione viene rilasciata in data odierna ai soli fini della regolarizzazione amministrativa;
- 11) La Società concessionaria s'impegna, a pena di decadenza art. 47 lett. F del C.N., a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;
- 12) La Società concessionaria prende atto, al momento della stipula della presente licenza, che la Capitaneria di Porto potrà, a seguito di sopralluogo congiunto con gli enti finanziari deputati, e con l'Ufficio Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, disporre l'incameramento di eventuali opere;
- 13) La Società concessionaria s'impegna a provvedere, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi manufatto installato sul suolo demanio -marittimo, comprese le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato- Ramo Marina Mercantile, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza e igieniche, provvedendo altresì a farle collaudare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le indicazioni che, all'occorrenza, fossero dettate dal Comune;
- 14) La Società concessionaria deve adeguare tutti gli impianti realizzati nei locali/immobili in concessione (termici, elettrici, ecc) alla normativa vigente (legge n°46/90 e successive);
- 15) La Società concessionaria s'impegna fin dal momento della sottoscrizione della presente licenza di concessione mentre non vincola l'Amministrazione concedente fino a quando la concessione non è approvata;
- 6) Il canone applicato alla presente concessione è provvisorio e la Società concessionaria s'impegna versare all'Erario l'eventuale differenza a conguaglio che dovesse derivare da una diversa valutazione del canone stesso;
- 7) L'imposta regionale applicata alla presente concessione è provvisoria e la Società concessionaria si impegna versare l'eventuale differenza a conguaglio che dovesse derivare da una diversa valutazione dell'imposta stessa;
- 3) La Società concessionaria non potrà iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non avrà ottenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta prescritti dalle vigenti normative che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;
- 9) La Società concessionaria dovrà rispettare i dispositivi legislativi in materia di tutela ambientale, in particolare evitando di porre in essere comportamenti tali da arrecare danno al pubblico demanio e al mare territoriale;
- 1) Il presente atto è soggetto a registrazione. Sono a completo ed esclusivo carico della Società Concessionaria tutte le spese inerenti la presente concessione, nessuna eccettuata o esclusa, senza diritto di rivalsa;
- 1) Tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile sono a completo carico del concessionario;
- 2) La Società concessionaria s'impegna a trasmettere al Comune concedente la copia originale di competenza, attestante l'avvenuto pagamento del canone;
- 1) La Società Concessionaria è obbligata a costituire, nelle forme previste, a favore del Comune e dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, prima del rilascio della licenza di concessione, deposito cauzionale non inferiore al doppio di un'annualità del canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di incamerare a suo giudizio discrezionale e ai sensi del III comma dell'art. 17 del regolamento marittimo, tutto il deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario per il pagamento degli eventuali conguagli del canone demaniale dovuto, ai

sensi di legge, per il periodo pregresso;

24) La Società Concessionaria è obbligata ad assicurare contro l'incendio e il fulmine, a proprie spese e per tutto il periodo di concessione, presso una Società di Assicurazione di gradimento dell'Amministrazione, le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, presentando copia della relativa polizza al Comune e all'Agenzia del Demanio competente per territorio. La polizza deve essere indicizzata e comunque, il valore del bene assicurato deve essere riferito all'attualità e pertanto aggiornato di anno in anno. Deve essere inoltre prevista la clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione dello Stato - Agenzia del Demanio competente per territorio;

25) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite allo Stato senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta;

26) Scaduto il termine della concessione questa s'intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna diffida speciale o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione;

27) Eventuali opere di difficile rimozione comunque erette sull'area in questione, s'intendono acquisite allo Stato alla scadenza del presente titolo concessorio, pur se rinnovabile; l'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione, sentite le Amministrazioni Statali interessate;

28) Sono a carico del concessionario tutti gli oneri che la manutenzione ordinaria e straordinaria necessita per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Regolamento al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Codice della Navigazione);

29) Con la presente licenza si fa obbligo alla Società concessionaria di osservare inoltre le disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice e tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nelle altre leggi e regolamenti vigenti, nonché le disposizioni in uso eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale.

30) Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, la Società concessionaria è comunque tenuta al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

31) Il legale rappresentante della Società concessionaria, con la sottoscrizione della presente licenza di concessione autorizza ai sensi e agli effetti della legge 675 del 31/12/1996 il personale del Settore XII Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia al trattamento dei propri dati personali e di quelli della Società rappresentata e a comunicare a uffici pubblici terzi, sia del Comune di Imperia, che esterni a quest'ultimo, i dati relativi per adempimenti connessi e/o conseguenti alla presente pratica di concessione demaniale marittima. In particolare autorizza l'inserimento dei dati stessi in elenchi informatici.

La presente Licenza, firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in:

Radice del molo Lungo di Imperia Oneglia - 18100 Imperia

IMPERIA, 1/1/22 LUG. 2000

La presente licenza è corredata da numero        allegati.

L DIRIGENTE DEL SETTORE 12° - PORTI E  
DEMANIO MARITTIMO

(Dott. Ing. Pierre Marie Lunghi)

*Pierre Marie Lunghi*

I TESTIMONI

IL CONCESSIONARIO

PISTARINO Luigi e C. S.n.c.

Sig. Pistarino Luigi

*Pistarino Luigi*

La presente licenza è firmata il 1/1/22



Ufficio 12° nato a Imperia il 1/1/22  
cato a mezzo 330 filasciata da         
Registato il 1/1/22  
Versati € 108,00  
*Luigi Pistarino*  
per il Direttore  
Il Capo Area       

*Luigi Pistarino*  
Funzionario